

IMMIGRAZIONE E SICUREZZA URBANA

CEDUS

Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale

Firenze

www.cedus.it



ARGOMENTI DEL SEMINARIO

- **DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13** - *Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il **contrasto dell'immigrazione illegale**.* (entrato in vigore il 18/02/2017)
- **DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14** - *Disposizioni urgenti in materia di **sicurezza delle città**.* (entrato in vigore il 21/02/1017)

DUE TEMI IMPORTANTI



IMMIGRAZIONE

SICUREZZA
URBANA

UN PLAUSO E UNA CRITICA

- riprendendo le parole del Ministro dell'Interno Minniti, si tratta dell'unica strada «...*in grado di declinare le politiche della sicurezza in chiave moderna, democratica, e inclusiva. Dunque rinunciando a declinarla solamente come ordine pubblico*»
- **uso della decretazione d'urgenza per una materia strutturale**, l'ennesima toppa sul puzzle delle norme sull'immigrazione. In particolare critica l'ANM sul D.L. 13/2017

D.L. 13/2017

23 articoli
4 capi

Istituzione sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione

3

Semplificazione e efficienza procedure Commissioni territoriali

2

Accelerazione procedure di identificazione e definizione posizione giuridica cittadini non EU e contrasto immigrazione illegale e traffico di migranti

1

Disposizioni finanziarie transitorie e finali

Capo I

- si istituiscono le **sezioni specializzate dei Tribunali**, stabilendone le sedi
- si stabilisce che **i giudici che compongono le sezioni specializzate siano scelti fra i magistrati dotati di specifiche competenze**, prevedendo poi un **sistema formativo**, salvo stanziare solamente euro 6.785 (!) per «*lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate*»
- l'art. 3 stabilisce le competenze delle sezioni specializzate ->

ART. 3

COMPETENZE SEZIONI SPECIALIZZATE

controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno

controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento e per i provvedimenti di convalida

controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale

controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari

controversie in materia di riconoscimento dello stato di apolidia

Capo I

- si stabilisce la **competenza territoriale** di ogni **sezione** (esempio: «*p*) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto è competente la sezione specializzata di Venezia.» (art. 4)
- si stabilisce che nelle materie di cui all'art. 3 «*le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.*» (art. 5)

Capo II

- titola enfaticamente «*Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali*»
- con l'art. 6, di non facile lettura, si **modifica** il D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE **norme riconoscimento e revoca status rifugiato**) ->

ART. 6

MODIFICHE

D. LGS. 25/2008

modifiche alle norme sulle **notificazioni** per gli atti relativi ai procedimenti di riconoscimento status rifugiato

modifiche alle norme sul **verbale** del colloquio personale del richiedente la protezione internazionale prevedendo la videoregistrazione

modifiche alle **procedure di ricorso** in materia di protezione internazionale

entrata
in vigore
dopo 180
giorni

Capo II

- **si modifica** (art. 7) il **D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150** («*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69*») **aggiustandolo a seguito delle modifiche** di cui agli articoli precedenti in materia di competenze e notificazioni
- **si modifica** (art. 8) il **D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142** («*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*») **prevedendo:**
 - **la possibilità che in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione il richiedente rimanga nel centro o struttura di accoglienza**
 - **che la partecipazione del richiedente all'udienza di convalida sia fatta mediante un collegamento audiovisivo**
 - **l'obbligo di permanenza del richiedente nel centro anche in caso di sospensione del provvedimento impugnato**
 - **possibilità di partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale**

->>>

Capo II - art. 8 in particolare

L'art. 8, comma 1, lettera d) inserisce un art. 22bis al D. Lgs. 142/2015, che prevede:

- «Art. 22-bis (**Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale**). - 1. **I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni**, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, **ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale** in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, **i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.**
3. Per il **coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale** nelle attività di cui al comma 1, **i Comuni possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee** destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono **esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.**».

Capo II

- **si modifica** (art. 9) il **D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286** («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.») **per quanto riguarda il permesso di soggiorno per motivi umanitari e di protezione internazionale, prevedendo:**
 - **l'allontanamento verso lo Stato membro che ha concesso la protezione ovvero fuori EU**
 - **l'aggiornamento entro tre mesi al permesso di soggiorno in caso di modifica dello Stato che concede la protezione**
 - **l'uso delle modalità informatiche per la presentazione domanda di ricongiungimento familiare**
 - **accorciamento dei termini per il nulla osta per il ricongiungimento familiare (da 180 giorni a 90 giorni)**
- **si modifica** (art. 10) il **D. Lgs. decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30** aggiustandolo in funzione delle nuove norme (sezioni specializzate, presenza alle udienze mediante collegamento audiovisivo)

Capo II

- si prevede (art. 11) **l'applicazione straordinaria di magistrati** per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione
- è prevista (art. 12) **l'assunzione di personale (250 unità) da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali** per il riconoscimento della protezione internazionale **e della Commissione nazionale** per il diritto di asilo
- si prevede (art. 13) , **l'assunzione di funzionari (60)** della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e come mediatore culturale
- infine si prevede (art. 14) il **potenziamento della rete diplomatica e consolare italiana nel continente africano**

Capo III

- si specifica (art. 15) la **competenza riguardo l'inserimento nel sistema SIS II** quando la presenza di un cittadino di un paese non EU costituisca minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale e si prevede l'applicazione del rito abbreviato riguardo le controversie inerenti le segnalazioni dei motivi di rifiuto di ingresso o di soggiorno (modificando il D. Lgs. 104/2010)
- si prevede (art.16) il **rito abbreviato per il ricorso sul decreto di espulsione** per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo

Capo III

- (art. 17) dopo l'art. 10 bis (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) del D. Lgs. 286/1998 viene aggiunto un 10 ter che prevede: **«Lo straniero *rintracciato* in occasione *dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare* è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico.»**
- si stabilisce anche che **il rifiuto reiterato di sottoporsi all'identificazione costituisca rischio di fuga** con conseguente provvedimento di **trattenimento**

Capo III

- (art. 18) per contrastare l'immigrazione illegale **si prevedono finanziamenti sul Sistema Informativo Automatizzato** con la previsione della gestione e il monitoraggio, tramite lo stesso, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare
- si modifica il codice di procedura penale affinché la **competenza sia del PM presso il tribunale del capoluogo del distretto** per i reati di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento, effettuazione di trasporto di stranieri di stranieri irregolari
- si **cambia la dizione** (art. 19) «centro di identificazione ed espulsione» in «**centro di permanenza per i rimpatri**»

Capo III

- con una modifica al D.Lgs. 286/1998 si prevede la **possibilità di ripristino della detenzione quando non sia possibile procedere all'esecuzione del provvedimento di espulsione** (come alternativo a pena detentiva o altro)
- si prevede un finanziamento di 13 milioni di euro per la realizzazione di nuovi centri e oltre 32 milioni di euro fino al 2019 per la gestione e 19 milioni di euro per l'anno in corso per le espulsioni e una modifica al trattamento economico del personale della C.R.I.

... per finire

- il Capo IV riporta disposizioni finanziarie, transitorie e finali
 - vale la pena di capire quanto ci costa il provvedimento:
 - 8.293.766 euro per l'anno 2017
 - 25.990.691 euro per l'anno 2018
 - 31.450.766 euro per l'anno 2019
 - 31.320.363 euro per l'anno 2020
- in definitiva un giochetto da **97.055.586 euro!**

D.L. 14/2017

18 articoli

2 capi

(il primo diviso in due
sezioni)

Collaborazione interistituzionale per la **promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana**

Disposizioni a **tutela della sicurezza delle città' e del decoro urbano**

Capo I

- definisce (art. 1) la «sicurezza integrata»

insieme degli interventi assicurati dallo **Stato**, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli **enti locali**, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla **promozione** e all'**attuazione** di un **sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali**

Capo I

- si ribadisce la **competenza dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza»**
- si parla di **linee generali** delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata con riferimento alla **collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale**
- si parla di *«specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale»* fra Stato e Regioni (o Province Autonome), individuando strumenti di monitoraggio

Capo I

- si eleva al rango di norma di legge (art. 4) la definizione di «sicurezza urbana»

bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da **perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile**, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

PER CONFRONTO

- **D.L. 14/2017**
- bene pubblico che afferisce alla **vivibilità** e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, ... la promozione del **rispetto della legalità** e l'affermazione di più elevati livelli di **coesione sociale** e **convivenza civile**
- **D.M. 5 agosto 2008**
- **bene pubblico** da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del **rispetto delle norme** che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di **vivibilità** nei centri urbani, la **convivenza civile** e la **coesione sociale**

Capo I

- si prevedono «**patti** per l'attuazione della sicurezza urbana» che perseguano prioritariamente:
 - prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso **servizi e interventi di prossimità**
 - promozione del rispetto della legalità anche tramite **dissuasione di ogni condotta illecita** e prevenendo fenomeni che portino turbativa all'uso degli spazi pubblici
 - promozione del rispetto del **decoro urbano**
- nell'ambito dei patti e degli accordi (art. 3) si possono **individuare specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio** e per la sua valorizzazione, a cui possono partecipare anche **soggetti privati**

Capo I

- **si modifica il TUEL agli articoli 50 e 54, così influenzando sui poteri del sindaco**
- **si prevede che nelle materie del riformulato comma 50 TUEL il Comune possa adottare specifici regolamenti**
- **in pratica si riordinano tutte le potestà di incisione che il Comune possiede in tema di tutela della vivibilità e del decoro in ambito urbano**

CONFRONTO ART. 50 c.5 TUEL

- **precedente versione**
- *5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*
- **versione D.L. 14/2017**
- *5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. **Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.** Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*

CONFRONTO ART. 50 c.7 TUEL

- **precedente versione**
- 7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- **versione D.L. 14/2017**
- 7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

CONFRONTO ART. 54 c.4bis TUEL

- precedente versione
- *Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.*
- versione D.L. 14/2017
- ***I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti***

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato **provvedimenti contingibili e urgenti** nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, **al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.** I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

«, anche»
Corte Costituzionale,
sentenza 115/2011

Capo I

- è poi prevista (art. 8 c.2) la possibilità di **adozione di regolamenti** nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, quindi: *«necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche»*
- individuazione di aree particolari sulle quali applicare il nuovo divieto di occupazione (->)

Capo II

- si prevede un nuovo illecito amministrativo: porre in essere **condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione** di «aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze»
- sanzione: **da 100 a 300 euro**
- sanzione accessoria: **ordine di allontanamento**
- l'ordine di allontanamento si applica anche in caso di violazione degli art. 688 e 726 c.p. (Ubriachezza e Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio) nonché in caso di applicazione di sanzioni art. 29 D. Lgs. 114/1998 (esercizio commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o in violazione della stessa)

Capo II

- i Comuni **possono individuare «aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, **alle quali si applicano le disposizioni» relative al nuovo illecito amministrativo****
- i proventi sono utilizzati per iniziative di miglioramento del decoro urbano
- **l'ordine di allontanamento è redatto per scritto**, specificando che decade dopo 48 ore, e che in caso di violazione si ha la sanzione aumentata del doppio
- **copia deve essere trasmessa al Questore** e, se del caso, ai Servizi Socio Sanitari
- **in caso di reiterazione il Questore può disporre il divieto di accesso a una o più aree per un periodo non superiore a 6 mesi**. La durata è da 6 mesi a 2 anni in caso di soggetto condannato negli ultimi 5 anni per reati contro la persona o il patrimonio. In caso il soggetto sia minorenne il Questore comunica al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
- in caso di condanna per reati contro la persona o contro il patrimonio commessi nei luoghi previsti dall'art. 9 la concessione della condizionale può essere subordinata all'imposizione del divieto di accesso

Capo II

- il Ministro dell'interno entro 90 giorni determina **i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale**

Capo II

- si prevede (art. 11 - Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili) che il Prefetto possa impartire, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per **prevenire**, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, **il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica** con clausola di risarcimento in forma specifica in caso di annullamento dell'atto
- si prevede (art. 12) la possibilità per il **Questore di sospendere l'attività dei pubblici esercizi ai sensi dell'art. 100 TULPS per un massimo di 15 giorni in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze del sindaco**

Capo II

- si prevedono (art. 13) ulteriori **misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi con il divieto di accesso o stazionamento nei pressi dei locali nei confronti di persone che siano state condannate** (in via definitiva o anche solo con sentenza confermata in appello negli ultimi tre anni) per vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope avvenuta in detti locali o nelle vicinanze (provvedimento del Questore)
- il divieto va da 1 a 5 anni
- il Questore può altresì disporre nei confronti degli stessi soggetti
 - obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata
 - divieto di allontanarsi dal comune di residenza
 - obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici

Capo II

- I divieti previsti per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere **disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni** che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età
- la violazione di tali divieti è punita con la **sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno**
- in caso di condanna per spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, o nei pubblici esercizi, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere **subordinata all'imposizione del divieto di accedere** in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati


Capo II

- si rinnova la previsione del numero unico europeo 112 con possibilità di assunzione, da parte delle Regioni, di personale apposito
- si integra la disciplina sulle misure di prevenzione personali
- si modifica l'art. 639 del codice penale (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) introducendo l'obbligo di ripristino e ripulitura a seguito di condanna

«Pacchetto sicurezza» (D.L. 92/2008 e D.L. D.L. 11/2009) gli obiettivi



«Pacchetto sicurezza» (D.L. 92/2008 e D.L. D.L. 11/2009) gli attori



D.L. 13/2017 e D.L. 14/2017 gli obiettivi (gli attori sono gli stessi)



Norme destinate ad
influire sulla
“sicurezza urbana”



Norme destinate ad
influire sulla sinergia
polizia locale – polizie
dello Stato



Norme destinate ad
un maggior controllo
del fenomeno
immigrazione



NORME ATTUALI

Considerazioni

- i due provvedimenti sono sicuramente qualcosa di positivo e vanno apprezzati in quanto cercano di influire ad ampio spettro sui due temi principali con misure articolate, alcune delle quali denotano, finalmente, la voglia di essere proattivi
- si tratta di norme concentrate su pochi aspetti e quindi più incisive
- in particolare meritevoli di nota:
 - il tentativo di velocizzare e migliorare dal punto di vista procedurale i procedimenti di riconoscimento di protezione internazionale
 - lo sforzo economico nel cercare di andare a monte del problema
 - la definizione di sicurezza urbana ora contenuta nella legge
 - rimodulazione dei poteri del Sindaco con maggiore incisività
 - norme di legge specifiche sull'occupazione di particolari aree
 - il tentativo di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti cercando di intervenire a livello territoriale

Grazie per l'attenzione!

Sergio Bedessi

CEDUS

Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale

sergio.bedessi@cedus.it